
Regolamento per l’uso dell'Intelligenza Artificiale

**(delibera Collegio Docenti n. 40 del 14 maggio 2026
delibera Consiglio d’Istituto n. 18 del 14 maggio 2026)**

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l’uso dell'Intelligenza Artificiale (da qui in poi definita **IA**) nelle attività didattiche, organizzative e amministrative dell’Istituto, promuovendone un utilizzo consapevole, sicuro, inclusivo e antropocentrico, in coerenza con le Linee guida MIM (DM n. 166 del 09/08/2025). Esso ha come finalità supportare l'apprendimento e il lavoro docente, favorire lo sviluppo di competenze critiche nell'utilizzo dei sistemi di IA promuovendo l’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale (*AI literacy*), tutelare studentesse, studenti e personale, garantire la conformità dell'utilizzo al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e all'AI Act (Regolamento UE 2024/1689).

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a studentesse e studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, tirocinanti e chiunque operi su strumenti e servizi digitali dell’Istituto o svolga attività che comportino il trattamento di dati personali relativi alla comunità scolastica. Esso riguarda l'utilizzo di qualsiasi sistema di IA, come definito dall'AI Act: sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. Nello specifico, il Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei singoli strumenti di IA.

Art. 3 Principi generali

Nell'utilizzo dell'IA, l'Istituto si attiene ai seguenti principi:

- a) **centralità della persona e supervisione umana:** l’IA non sostituisce il giudizio professionale del docente né le decisioni della scuola in materia organizzativa e amministrativa; ogni output va verificato;
- b) **informazione:** il personale e l’utenza scolastica devono essere informati in merito all’utilizzo ed all’applicazione dell’IA da parte dell’Istituto;
- c) **trasparenza:** gli utenti devono essere informati quando i contenuti sono generati tramite strumenti di IA o quando interagiscono direttamente con tali sistemi;
- d) **minimizzazione dei dati e dei rischi:** nell'utilizzo di strumenti IA si preferiscono dati anonimi/sintetici, evitando comunque di inserire dati personali non necessari (tra cui nomi, cognomi, iniziali, immagini ritraenti gli interessati, account) e, in alcun modo, dati particolari e giuridici;

- e) **responsabilità dell'utilizzatore**: è sempre in capo a chi utilizza lo strumento la responsabilità in merito al contenuto elaborato con l'IA;
- f) **equità e inclusione**: attenzione a *bias*, accessibilità, impatti su BES/DSA;
- g) **sicurezza**: uso di strumenti e pratiche conformi al GDPR.

Art. 4 Strumenti IA approvati e criteri di adozione

- a) Soltanto l'Istituto, in qualità di Deployer, può autorizzare l'uso di sistemi e strumenti di IA e decidere quali prodotti possano essere utilizzati all'interno dell'Istituto per attività didattiche, amministrative e organizzative.
- b) L'Istituto privilegia strumenti:
 - con informative chiare (ruoli privacy, finalità, conservazione) e con garanzie adeguate in caso di trasferimento di dati verso Paesi extra-UE;
 - con opzioni per disattivare l'uso dei dati a fini di addestramento ove previsto;
 - con impostazioni adattate alla minore/maggiore età degli utilizzatori;
 - con livelli di sicurezza ritenuti adeguati al GDPR (Regolamento EU 679/16), previa l'analisi rischio e la valutazione d'impatto (DPIA);
 - conformi ai requisiti previsti dall'AI Act, con classificazione del livello di rischio del sistema.
- c) Se vengono coinvolti dati personali, il Dirigente Scolastico, in qualità di titolare del trattamento, procede con l'aggiornamento del registro dei trattamenti compresa l'identificazione di eventuali responsabili esterni come richiesto dall'art 28 del Reg. Europeo 679/16 (tra cui contrattualizzazione del rapporto e nomina, valutazione del fornitore).
- d) Il Dirigente Scolastico coinvolge il DPO nelle valutazioni.
- e) L'elenco degli strumenti autorizzati è comunicato tramite circolare a tutte le componenti interessate e le relative informative sul trattamento dei dati sono pubblicate nel sito web dell'Istituto.

Art. 5 Account e sicurezza

- a) È vietato trattare con strumenti IA (indipendentemente dal tipo di accesso) informazioni scolastiche riservate e dati personali, salvo nei casi autorizzati, nel rispetto del GDPR, previa valutazione del rischio e adozione di adeguate misure di sicurezza.
- b) È consigliato, ove possibile, l'utilizzo di strumenti IA in modo anonimo (senza accesso); agli studenti e alle studentesse non è consentito, fino a nuove disposizioni, utilizzare gli account individuali istituzionali della scuola per accedere agli strumenti IA.
- c) È consentito al personale docente e ATA usare gli account individuali istituzionali della scuola per accedere esclusivamente agli strumenti IA autorizzati, fermo restando il divieto di immettere nel prompt dati personali o caricare files contenenti

dati personali (salvo specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico e degli interessati).

- d) Incidenti (*data breach*, account compromessi) vanno segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico.

Art 6 Informazione e rispetto dell'individuo

- a) Il personale e l'utenza scolastica vengono informati in merito all'utilizzo ed all'applicazione dell'IA da parte dell'Istituto mediante idoneo documento informativo predisposto dal Dirigente Scolastico.
- b) Laddove vengano coinvolti dati personali, l'utente deve avere la possibilità di scegliere se far utilizzare i propri dati per addestrare l'Intelligenza Artificiale o inibire questa opzione; l'Istituto autorizza pertanto (previa valutazione del titolare trattamento dati) l'utilizzo di strumenti che offrano questa opzione.
- c) Nel caso in cui, anche indirettamente, vengano trattati dati personali di minori, si prevede una comunicazione preventiva e chiara con chi esercita la responsabilità genitoriale, illustrando in modo semplice finalità, modalità e garanzie adottate.
- d) L'Istituto, ove possibile e compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative, garantisce il rispetto della scelta degli studenti/delle studentesse maggiorenni e delle famiglie di quelli minorenni di non utilizzare strumenti di IA che prevedano l'identificazione dell'utente e predispone un apposito modello di richiesta, dandone comunicazione tramite Registro Elettronico. Sarà cura dei docenti adottare soluzioni che consentano la piena partecipazione dello studente/della studentessa alle attività didattiche in condizioni analoghe al resto della classe.

Art. 7 Regole per l'uso didattico da parte del personale docente

- a) L'uso dell'IA deve essere sempre inteso come strumentale e di supporto ai processi di insegnamento e apprendimento e non come sostitutivo dell'interazione tra insegnante e studente/studentessa né del ruolo del docente.
- b) I docenti devono attenersi a quanto indicato nell'art. 5.
- c) L'uso di strumenti di IA può avvenire solo per attività didattiche a basso rischio e senza l'inserimento di dati personali, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- d) È consentito usare l'IA per progettazione di lezioni, differenziazione di materiali, esempi, rubriche, simulazioni, *brainstorming* e ogni altra attività didattica che non comporti l'inserimento di dati personali nel rispetto dei principi generali indicati nel presente Regolamento (Art. 3).
- e) È vietato delegare all'IA decisioni disciplinari, valutazioni intermedie o finali automatizzate senza revisione umana, profilazioni o classificazioni non motivate.

Art. 8 Regole per l'uso didattico da parte di studenti e studentesse

- a) Gli studenti e le studentesse possono, fino a nuove disposizioni, utilizzare gli strumenti di IA solo in modo anonimo, senza accedere con credenziali associate alla loro persona.
- b) L'IA può essere usata come supporto allo studio (ad es. spiegazioni, esercizi, esempi) nel rispetto delle consegne del docente, del GDPR e delle regole del copyright.
- c) Gli studenti e le studentesse devono attenersi a quanto indicato nell'art. 5.
- d) In ogni elaborato consegnato, su richiesta del docente, lo studente/la studentessa dichiara l'eventuale uso dell'IA secondo le modalità esemplificate all'Art. 11.
- e) È vietato usare l'IA durante l'orario scolastico:
 - senza l'autorizzazione e la supervisione dei docenti;
 - per attività diverse da quelle indicate dal docente;
 - con account diversi da quelli indicati dal docente;
 - per produrre contenuti offensivi, discriminatori o lesivi di diritti altrui.
- f) È vietato inserire in strumenti IA dati personali propri o di altre persone, inclusi dati identificativi, contatti, immagini, video e audio riconoscibili.
- g) L'uso non dichiarato, improprio o non autorizzato di strumenti IA in orario scolastico è assimilato a comportamento scorretto sanzionabile con nota disciplinare oppure con provvedimento più grave, se reiterato o volto a creare contenuti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti altrui.

Art. 9 Regole nell'uso organizzativo e amministrativo (personale docente e ATA)

- a) L'Istituto tratta i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità.
- b) Il personale dell'Istituto deve attenersi a quanto indicato nell'art. 5.
- c) È vietato trattare con strumenti IA:
 - dati scolastici individuali (voti, giudizi, PEI/PDP) e informazioni disciplinari non anonimizzati;
 - categorie particolari di dati (salute, dati giudiziari, convinzioni religiose ecc.) non anonimizzati;
 - altri dati personali degli studenti/delle studentesse e del personale non anonimizzati senza specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico che definisce quali dati possono essere trattati e con quali modalità.

Art. 10 Utilizzo di sistemi ad “ad alto rischio”

- a) L'Istituto adotta un approccio basato sul rischio, in coerenza con l'AI Act.

- b) Non è consentito l'utilizzo di sistemi di IA classificati come “ad alto rischio” (sono da intendersi “ad alto rischio” i sistemi utilizzati per: determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale; valutare i risultati dell'apprendimento; valutare il livello di istruzione adeguato che una persona riceverà o a cui potrà accedere; monitorare e rilevare comportamenti vietati degli studenti durante le prove).
- c) È vietato comunque l'uso di sistemi di sorveglianza invasiva o profilazione non giustificata.

Art. 11 Modelli di dichiarazione utilizzo di strumenti di IA

Si riportano a seguire modelli esemplificativi di dichiarazione di utilizzo:

Nessun uso: “Dichiaro di non aver usato strumenti di IA per questo elaborato.”

Uso consentito: “Ho usato [strumento] per [scopo]. Ho verificato e rielaborato i contenuti.”

Uso intensivo (se previsto dalla consegna): “Ho usato [strumento] per [scopo] allegando prompt/output principali o descrizione del processo.”

Art. 12 Proprietà intellettuale e diritto d'autore

È vietato caricare in IA materiali coperti da copyright (libri, dispense, immagini, video) oltre i limiti consentiti dalla legge o senza autorizzazione del proprietario.

Art. 13 Formazione

- a) L'Istituto assicura attività annuali di formazione sull'IA anche ai fini dello sviluppo delle competenze di *AI literacy* previste dall'AI Act.
- b) Il personale che utilizza strumenti di IA ha obbligo di formazione nelle modalità previste annualmente dal Dirigente Scolastico.
- c) Il personale le studentesse e gli studenti che utilizzano strumenti di IA devono conoscere e applicare il presente Regolamento.

Art. 14 Monitoraggio e revisione

- a) Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, l'Animatore Digitale, il Consiglio d'Istituto e il DPO, monitora l'efficacia del presente Regolamento e propone eventuali modifiche.
- b) Il Regolamento è revisionato alla luce dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di IA, degli aggiornamenti normativi e delle indicazioni del MIM o del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 15 maggio 2026 ed è pubblicato sul sito d'Istituto.